IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro

nella causa n. 2878/2017 RG

tra

(con l'Avvocato BERTI GIOVANNA)

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore

(con l' Avvocato APRILE SERGIO)

a scioglimento della riserva che precede;

letto il ricorso con il quale parte ricorrente chiede << **-** accertare che il mancato riconoscimento e pagamento da parte dell'Inps alla ricorrente della prestazione denominata "premio alla nascita" di cui all'art. 1, comma 353 della L. 232/2016, da parte dell'Inps configura una condotta illegittima e discriminatoria, per le ragioni indicate in ricorso; - accertare il diritto della ricorrente al pagamento della prestazione premio alla nascita, per le ragioni indicate nel presente atto; - ordinare all'Inps di cessare la condotta discriminatoria attuata nei confronti della ricorrente e, di conseguenza, condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla sig.ra la prestazione denominata "premio alla nascita" nella misura prevista dall'art. 1, comma 353 della L. 232/2016; **-** ordinare all'Inps la pubblicazione dell'ampliamento del novero dei beneficiari del "premio alla nascita" attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull'home page del proprio sito internet>>;

letta la memoria di costituzione con la quale l'I.n.p.s. chiede << - respingere il ricorso, per i motivi esposti;>>;

letti i documenti allegati agli atti difensivi

sentiti i difensori delle parti;

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

OSSERVA

La ricorrente, cittadina marocchina e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale, residente in Vigonovo, assieme al marito, titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e ai tre figli minorenni (docc. 1, 1A, 2, 3 ricorso), ha presentato in data 5.10.2017 all'I.n.p.s. domanda per il riconoscimento del "premio nascita", con riferimento al figlio, , nato a Dolo il 21.02.2017 (docc. 4, 5 ricorso); la suddetta domanda veniva respinta con la seguente motivazione: "*non in possesso dei requisiti legislativi richiesti*" (doc. 6 ricorso).

Deduce la ricorrente che la legge (art. 1, comma 353, legge 232/2016), nel prevedere la corresponsione, dal 1.1.2017, di un premio una tantum pari ad € 800,00 a qualsiasi donna, al compimento del settimo mese di gravidanza, non ha previsto alcun limite per l'accesso al beneficio per gli stranieri, né in ragione della cittadinanza né del permesso di soggiorno, né ha previsto che l'indicazione degli aventi diritto sia rimessa ad un successivo provvedimento; che a fronte di un dato normativo così chiaro, l'I.n.p.s. ha, invece, deciso di intervenire, tramite le circolari n. 39, 61 e 78 del 2017 (vd. docc. 7, 8, 9 ricorso), restringendo la platea dei destinatari e prevedendo determinati requisiti di accesso, ulteriori a quelli previsti dalla legge; in particolare con circolare n. 39 del 27.02.2017 l'Istituto, nel fornire la disciplina di dettaglio del suddetto premio ha stabilito – arbitrariamente ad avviso della ricorrente - che "*il premio alla natalità* [sia] *riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125)* (doc. 7) e quindi della a) residenza in Italia, b) cittadinanza italiana o comunitaria, c) possesso dello status di rifugiato politico e protezione internazionale, d) possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 d.lvo 86/98 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del d.lvo 30/2017; con le circolari n. 61 del 13.06.2017 e n. 78 del 28.04.2017 l'I.n.p.s. ha sostanzialmente ribadito il contenuto della circolare n. 39 del 27.02.2017 fornendo ulteriori indicazioni in merito alla data dalla quale le domande potevano essere

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

presentate (4 maggio 2017), in merito alla compilazione della domanda, alla gestione della stessa e alle modalità di pagamento (docc. 8, 9).

Lamenta dunque la ricorrente la discriminatorietà della condotta dell'I.n.p.s. che attraverso le circolari sopra richiamate ha introdotto dei limiti – non previsti dalla legge - di accesso al beneficio in ragione della cittadinanza o della natura del permesso di soggiorno; in ogni caso, qualora dovesse essere veramente interpretata nel senso addotto dall'I.n.p.s., la norma contrasterebbe con la normativa comunitaria (art. 12 Direttiva CE 2011/98, art. 14 CEDU, art. 20 CEDFUE) e nazionale (art. 41 e 30 comma 2 d.lvo 286/1998), configurando una ipotesi di discriminazione ex art. 43 d.lvo 286/1998.

L'I.n.p.s. contesta le deduzioni della ricorrente rilevando che la stessa al momento della domanda era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto; che l'art. 12 Direttiva 2011/98/CE non trovava diretta applicazione nell'ordinamento Italiano ed era stata recepita in Italia con il d.lvo 40/2014; che gli interventi della Corte costituzionale, la quale in più occasioni ha escluso che l'accesso ad alcune prestazioni di carattere assistenziale per cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nello Stato italiano potesse essere subordinato al requisito della titolarità della carta di soggiorno di lungo periodo, riguardavano specifiche fattispecie ed inoltre ammettevano che qualora determinate prestazioni non siano dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza è possibile subordinarle, non irragionevolmente, " alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata" (Corte Cost. 306/2008); nel caso in esame il legislatore non avrebbe fatto altro che stabilire che la concessione del beneficio sia rapportata a una presenza stabile nel territorio dello Stato - che solo un titolo di lungo soggiorno stabile garantisce - espressione di un legame costruttivo e partecipativo (vd. Corte Cost. 197/2003 e Cass. Lav. 3521/2014), tanto più considerando che il beneficio grava sulla fiscalità generale; il titolo di soggiorno della ricorrente, di carattere temporaneo (2 anni) non consentiva di creare detto legame stabile; le autorità nazionali peraltro, come affermato dalla Corte EDU, godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

previdenza sociale; l'art. 11 Direttiva 2003/19/CE prevede in tema di parità di trattamento la possibilità per lo stato membro di limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "prestazioni assistenziali".

Deve preliminarmente dichiararsi sussistente l'interesse ad agire della ricorrente pur a fronte dell'emanazione del messaggio 661 del 13.2.2018, il quale in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano cron. 6019 del 12.12.2017 - la quale, su ricorso promosso da APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini, ha dichiarato la discriminatorietà della condotta dell'I.n.p.s. anche in questa sede censurata, ordinando di estendere il beneficio in parola a tutte le madri regolarmente presenti in Italia - ha affermato che le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia in precedente respinte in applicazione delle circolari n. 39, 61 e 78 del 2017 saranno riesaminate su domande delle stesse, atteso che comunque l'I.n.p.s. ha insistito per il rigetto del ricorso, con ciò dimostrando essere la questione ancora controversa.

Orbene, con la Circolare 39 del 2017 l'I.n.p.s. ha stabilito <<L'art. 1, comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 prevede che: "*A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione*".

Si specifica che l'onere derivante dall'erogazione dell'indennità di cui al comma 353 citato è posto a carico dello Stato.

Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione, sulla base delle indicazioni comunicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fornisce con la presente circolare la disciplina di dettaglio di questa nuova misura.

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

1. Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

residenza in Italia;

cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2. Maturazione del premio alla nascita o all'adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

compimento del 7° mese di gravidanza;

parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;

adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all'INPS.

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

[...] [...].>>

Dunque la norma che ha introdotto il <<premio alla nascita>> di € 800,00 nulla prevede in merito ai requisiti se non che tale bonus è riconosciuto dal 1.1.2017, è dell'importo di € 800,00, viene erogato su domanda della madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Null'altro viene previsto.

Dunque appare certamente arbitrario introdurre in sede amministrativa dei requisiti non previsti e previsti invece per altra prestazione ovvero << l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, legge di stabilità n. 190/2014.

Ed invero il legislatore oltre a nulla prevedere in merito ad ulteriore requisiti non ha nemmeno rimandato a fonti di rango inferiore per la previsione di detti requisiti.

La difesa dell'I.n.p.s. sembra dare per presupposto che il <<premio alla nascita>> abbia la stessa finalità dell' << assegno di natalità>> e cioè come questo sia destinato ad << incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno >>.

Essendo questa la sua finalità – secondo la difesa dell'I.n.p.s. - non rientrerebbe in quelle prestazioni che attengono ai valori inviolabili della persona e della dignità umana che devono essere riconosciute a tutti, indipendentemente dal fatto che siano cittadini o equiparati, e non rientrerebbero nemmeno in quelle "gravi situazioni di urgenza" che escludono che il loro accesso possa essere limitato al possesso di un titolo di soggiorno nel territorio dello stato che ne dimostri il carattere non episodico e non di breve durata. Secondo l'I.n.p.s. dunque come l' "assegno di natalità" anche il "premio alla nascita" non rientrerebbe tra le prestazioni necessarie per la sopravvivenza o

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

che rispondono ad urgenze tali da non giustificare una tale limitazione, trattandosi più che di uno strumento di sostegno al reddito di uno strumento ispirato ad una politica demografica, come tale sarebbe escluso dalle limitazioni richiamate dalla CEDU e dalla Corte Costituzionale.

Orbene, se può essere vero che il " premio alla nascita" è ispirato alla stessa finalità dell' " assegno di maternità" essendo inserito in un corpo di disposizioni che hanno inizio nell'incipit del comma 348 <<al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità[...]>>, tuttavia non vi è dubbio che quei requisiti richiesti dalla norma di cui all'art. 1, comma 125, legge 190/2014 non sono in alcun modo richiesti dal comma 353 dell'art. 1 della legge 232/2016, seppure bastava il richiamato a detta disposizione.

Peraltro, si tratta di prestazioni pecuniarie diverse: la prima erogata mensilmente sino a tre anni di età del bambino, la seconda una tantum, in un importo diverso.

Dunque ritiene il giudicante che già sotto questo profilo l'I.n.p.s. non fosse legittimata ad introdurre la limitazione oggi censurata (titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo), e che introducendola abbia creato una discriminazione indiretta.

Invero a norma dell'art. 43 del d.lvo 286/98 <<1. [...] costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

[...] c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; [...]

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.>>

Orbene, la pretesa dell'I.n.p.s. di erogare la prestazione economica <<premio alla nascita >> solo alle donne in possesso dei seguenti requisiti, oltre alla residenza in Italia:

- cittadinanza italiana o comunitaria; sono equiparate alle cittadine italiane ex art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007le straniere non comunitarie, che siano in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria;

- per le cittadine non comunitarie, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007,

comporta indirettamente una discriminazione basata sulla nazionalità, in quanto la cittadina non comunitaria pur regolarmente soggiornante in Italia che non abbia conseguito il permesso di soggiorno di lungo periodo (conseguibile da chi risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni) è esclusa dalla prestazione, che ha carattere assistenziale, a parità delle altre condizioni, a differenza della cittadina comunitaria che può trovarsi in Italia solo per un breve periodo.

Trattasi di una prestazione assistenziale perché comunque diretta, come è nell'incipit del comma 348, << a sostenere le famiglie>> e ad << incentivarne la natalità>>.

Questo Giudice non condivide le acrobazie giuridiche nel distinguere nell'ambito di tale prestazione una finalità premiale anziché un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti la sfera della persona umana, da una parte perché sia consentito a questo Giudice dubitare che finalità premiali della natalità di una donna o di una coppia siano compatibili con un ordinamento democratico quale quello italiano e non contrastino con fondamentali diritti di autedeterminazione della persona e della

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

coppia, dall'altro perché ciò che lo Stato fa in questo caso – e non potrebbe fare diversamente - non è incentivare la procreazione "pagando" le future madri ma dà attuazione all'art. 3 comma 2 della Cost. e cioè cerca di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono, tra l'altro, il pieno sviluppo della persona umana nonché all'art. 31 Cost. che impone alla Repubblica di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose e di proteggere la maternità e l'infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Pertanto, deve escludersi che possa ragionevolmente negarsi ad una cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante in Italia di poter fruire della prestazione richiesta che si concreta in un sostegno economico nel momento della nascita di un figlio.

Pare francamente paradossale escludere la natura assistenziale della disposizione in ragione del fatto che la prestazione sia concessa indipendentemente dalla situazione reddituale della beneficiaria, sia perché situazione propria ad altre prestazioni (es. indennità di accompagnamento) sia perché si verrebbe a creare una ulteriore discriminazione.

Per quanto riguarda il carattere della proporzionalità dell'esclusione in considerazione della necessità che l'istante dimostri di soggiornare nello Stato con carattere non episodico e non di breve durata, tenuto conto che la prestazione grava sulla fiscalità generale, vi è da osservare che la ricorrente alla data della domanda (5.10.2017) era titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari dal 10.5.2017, ed in precedenza dal 27.11.2015 era titolare di permesso unico di lavoro ed è sposata con cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo, ciò che comprova uno stretto legame con il territorio nazionale italiano, ove peraltro << il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo>> (art. 30, comma 3, d.lvo 286/1998).

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

Vi è altresì da osservare che a norma dell'art. 30, comma 2, del d.lvo 286/1998 <<il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro >> e a norma dell'art. 42 d.lvo cit. << Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, [...], sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti>>.

Sicché l'interpretazione fornita dall'I.n.p.s. si rivela in contrasto con la stessa normativa italiana, escludendo immotivatamente e quindi discriminando in ragione della provenienza, le cittadine regolarmente residenti in Italia da quelle che sono in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Inoltre, l'art. 12, comma 1, lett. e), della Direttiva 2011/98/UE prevede che i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) e dunque <<i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002>> e i << cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale>> <<beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne>>, tra l'altro, i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004.

La norma – a differenza di quanto sostenuto dall'I.n.p.s. - è precisa, incondizionata e destinata ad avere efficacia diretta nei rapporti c.d. verticali, di talché trova ingresso nell'ordinamento italiano a prescindere dal recepimento con legge nazionale e determina la disapplicazione immediata della legge nazionale che si ponga con la stessa in contrasto.

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

Pertanto nel subordinare la concessione del << premio alla nascita >> per quanto riguarda le cittadine extracomunitarie regolarmente soggiornanti in Italia al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo si verrebbe anche a creare una disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, non giustificata e che viola, nel caso in cui questi siano anche lavoratori, nei termini di cui infra, la direttiva 2011/98/UE.

Infatti, facendo proprie le osservazioni della Corte Costituzionale in tema di prestazioni agli invalidi civili la necessità del permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato solo a particolari condizioni viene di fatto ad introdurre requisiti ulteriori non richiesti ai cittadini, incompatibili con le funzioni di sostegno economico e familiare tipiche della prestazione in oggetto.

Per contro in diretta applicazione della Direttiva 211/98/CE il premio alla nascita deve essere riconosciuto anche alle lavoratrici extracomunitarie così come definite al paragrafo I, lett. b) e c), che ancorché non in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, si trovino stabilmente in Italia ove la ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, rientra nell'ambito dei << cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa [...] ai quali è consentito di lavorare>>, con la conseguenza che trova applicazione nei suoi confronti la citata Direttiva europea.

Vi è peraltro da osservare che dalla recente ordinanza della Corte Costituzionale 95/2017 si traggono elementi a suffragio dell'interpretazione oggi accolta (cioè della diretta applicabilità dell'art. 12 Direttiva 2011/98/UE) atteso che il Giudice delle leggi ha dichiarato le questioni sollevate dai giudici remittenti nel caso dell' <<assegno di maternità>> manifestamente inammissibili in quanto << [...] il giudice a quo ha premesso di essere stato investito del ricorso proposto da cittadine africane titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari correlato al permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti rilasciato ai mariti ed ai figli>> e << [...] ha mostrato di non essersi posto il problema della eventuale applicabilità, anche solo per escluderla, al caso delle ricorrenti, della disciplina dettata dall'art. 12 della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/98/UE, che, attraverso il

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

richiamo all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 «ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002»>> posto che la Corte aveva già << avuto modo di chiarire che «il rimettente deve espressamente indicare i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, venendo altrimenti meno la sufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione» (ordinanza n. 298 del 2011, che richiama le sentenze n. 288 e n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007)[...]>>.

Il comportamento dell' I.n.p.s. che a fronte dell'assenza di disposizioni specifiche nella norma applicata, ed in contrasto con norme interne e della Direttiva Europea richiamata ha negato la prestazione richiesta, pur in assenza di qualsivoglia intento lesivo nei confronti della ricorrente, crea un'indubbia discriminazione poiché questa opera oggettivamente, indipendentemente dall'intento, discriminazione che legittima la presente azione di cui all'art. 44 d.lvo 286/1998 (correttamente introdotta con il rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 28 d.lvo 150/2011, applicabile ratione temporis (vd. Cass. Lav. 16440/2015).

La condanna alla erogazione dell'assegno appare sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente, anche in considerazione di quanto disposto dall'ordinanza del Tribunale di Milano n. 6019/2017.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di previdenza scaglione € 0,00 -1.100, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 28 d.l.vo 150/2011 e 44 d.lvo 286/1998:

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e

1) dichiara il carattere discriminatorio del rigetto da parte dell'I.n.p.s. della domanda della ricorrente di godere del <<premio alla nascita>> oggetto di causa in considerazione della cittadinanza non comunitaria e del mancato possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) ordina pertanto all'I.n.p.s. di rimuovere gli effetti di tale condotta condannando l'Istituto ad erogare alla ricorrente la predetta prestazione in riferimento alla nascita del figlio il 21.2.2017 con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

3) condanna l'I.n.p.s. alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 475,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Venezia, 08/03/2018

IL GIUDICE

dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

Firmato Da: COPPETTA CALZAVARA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fa89834c3f154c3a3ba5416f223290e